

Rendita per partner - dichiarazione per la PAX, Fondazione collettiva LPP

1. I sottoscrittori hanno preso conoscenza delle disposizioni in merito alla rendita per partner nel regolamento **BusinessForte^{PMI}/BusinessComfort^{PMI}** (cfr. a tergo).
2. I sottoscrittori confermano di condurre un legame di convivenza nel senso di queste disposizioni.

Obbligo d'informare

La persona assicurata si impegna a informare immediatamente la PAX, Fondazione collettiva LPP di ogni modifica sulla relazione documentata in questa dichiarazione.

Contratto _____ Numero di previdenza _____

Persona assicurata :

Cognome : _____

Nome : _____

Data di nascita : _____

Indirizzo di residenza comune : _____

Data : _____

Partner di vita :

Cognome : _____

Nome : _____

Data di nascita : _____

Data : _____

Firma : _____

Firma : _____

Estratto dalle Disposizioni regolamentari generali (DRG)

Edizione 2005, cifra 8.4

8.4 Rendita per partner

8.4.1

Il partner, anche in un rapporto omosessuale, è equiparato al coniuge per quanto riguarda il diritto alla rendita, se sono soddisfatte in modo cumulativo le condizioni seguenti:

- La persona assicurata e la persona avente diritto non sono sposate.
- Non sussiste nessuna delle relazioni di parentela indicate nell'art. 95 CC.
- È dimostrato che durante gli ultimi cinque anni prima del decesso della persona assicurata i due partner hanno vissuto ininterrottamente nella stessa comunità domestica oppure, per una convivenza di durata più breve, il partner superstite provvede al sostentamento di uno o di più figli comuni.
- Il decesso prima del pensionamento non deve essere dovuto a infortunio.

La persona assicurata e il suo partner devono confermare alla Fondazione l'esistenza di un legame di convivenza per mezzo di una dichiarazione messa a disposizione dalla Fondazione stessa. Questa dichiarazione deve pervenire alla Fondazione quando la persona assicurata è ancora in vita.

8.4.2

Se la convivenza viene sciolta, la persona assicurata deve informarne immediatamente la Fondazione. In caso di scioglimento del legame di convivenza, cade il diritto a una rendita per partner.

8.4.3

Spetta al partner convivente dimostrare il soddisfacimento dei requisiti per il diritto.

8.4.4

Se la persona avente diritto a una rendita per partner percepisce una rendita per vedova o per vedovo dall'AVS o una rendita per partner da un altro istituto di previdenza, queste prestazioni sono computate alla rendita per partner da versare. Inoltre sono computati i pagamenti di sostentamento da un'eventuale sentenza di divorzio.

8.4.5

La persona avente diritto a una rendita per partner deve informare la Fondazione se si sposa o se inizia una nuova convivenza. Il diritto a una rendita per partner si estingue con il matrimonio, l'inizio di una nuova convivenza o il decesso della persona beneficiaria.

8.4.6

Dopo il decesso della persona assicurata la Fondazione verifica il diritto alla prestazione.

8.4.7

Le disposizioni previste dalla cifra 8.2.1 a 8.2.5 valgono per analogia.

8.4.8

Per i partner di beneficiari di rendite di vecchiaia o d'invalidità già in corso al 31.12.2004, non sussiste alcun diritto a una rendita.